

Originale



# COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NO

## Area Finanziaria

### DETERMINAZIONE

**N. 19 DEL 29/05/2024**

#### OGGETTO:

**COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di maggio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile dell' Area Finanziaria

#### Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n 38 del 21.12.2023, esecutiva, relativa a: "Bilancio di previsione 2024, bilancio pluriennale e DUP/PEG 2024/2026" approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 09.04.2024, esecutiva, relativa all'approvazione del PIAO 2024 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del PIAO.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2023;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022;
- la delibera della Giunta Comunale n.19 del 27.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica", con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

#### Premesso che:

- il Comune di Cavaglio d'Agogna ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

#### Considerato che:

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;

- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile Area;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2024 in adeguamento dell'art. 79 CCNL 16.11.2022;

**Richiamato** l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2024 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

**Considerato che** l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

**Visto** l'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

**Premesso che l'Ente risulta** titolare delle misure del PNRR e soggetto attuatore e rispetta le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo ovvero:

- a) nell'anno 2023 è stato rispettato il saldo "Equilibrio di bilancio" di cui all'art. 1, c. 821, della L. 145/2018;
- b) nell'anno 2023 è stato rispettato il parametro del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'art. 1 c. 859 e 869 L.145/2018;
- c) sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, l'incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'art. 228 c.5 del D.lgs. 267/2000 risulta non superiore all'8 per cento;
- d) il rendiconto dell'anno 2023 è stato approvato da parte del consiglio comunale nei termini previsti dalla normativa vigente.

**Considerato che:**

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 11.340,53**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 285,60**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 416,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, per **€ 422,50**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche

di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 295,10**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

- ai sensi dell'art. 79 comma 1 bis del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale si inseriscono le quote di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 1.124,90**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

#### Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2024, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 5,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2024 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 13.884,63, di cui € 11.340,53 soggette ai vincoli;

#### Preso atto che:

è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziate:

•

#### Ritenuto:

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 2.500,00**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad **€ 735,38**;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii per **€ 2.500,00**;
- iscrizione ai sensi dell'art. 79, comma 2 lett. c) del CCNL 16.11.2022, della sola quota di maggior incasso rispetto all'anno precedente a seguito di obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale Art. 98 c.1 lett. c) CCNL 2022, così come precisato dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 2019, per un importo pari a **€ 600,00**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad **€ 155,31** ;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023, per gli Enti attuatori e gestori di progetti PNNR, della quota, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile del fondo certificato nel 2016, per un importo pari ad **€ 542,15**;

•

#### Considerato che:

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2024 risulta pari ad € 7.032,84, di cui € 0,00 soggette ai vincoli;

**Vista** la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

**Considerato che** il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

**Vista** la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

**Tenuto conto** che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo del 2024, pari a € **0,00**;

**Richiamato** l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

**Visto** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

**Tenuto conto** che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo di € **0,00**;

**Pertanto:**

- l'importo del fondo complessivo 2024 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 20.917,47, di cui € 11.340,53 soggette al limite 2016;

**Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 14.067,45

e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 14.067,45;

**Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2024, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. c CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € 11.340,53;

**Considerato che**

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

- l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018, che prevede di utilizzare le facoltà assunzionali per incrementare il fondo delle E.Q. e/o dell'art. 79 c.3 del CCNL 16.11.2022 che prevede un incremento anche per il fondo delle E.Q. per una quota pari ad € 217,21;

**Preso atto che** il fondo 2024 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

**Considerato che:**

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **11.340,53**;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **20.917,47**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2024 risulta inferiore al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

| <b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017</b>                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ANNO 2016</b> | <b>ANNO 2024</b> |
| Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14.067,45</b> | <b>11.340,53</b> |
| Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente <b>COMPRESO</b> Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022                         | <b>22.187,50</b> | <b>25.910,00</b> |
| Fondo Straordinario                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.193,86</b>  | <b>415,00</b>    |
| <b>TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO</b> Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022 | <b>37.488,81</b> | <b>37.665,53</b> |
| <b>Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022</b>                                                                                                                     |                  | <b>217,21</b>    |
| <b>RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO</b> Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022                                  |                  | <b>OK</b>        |

| <b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>                                   |                  |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | <b>ANNO 2016</b> | <b>ANNO 2024</b>                                                                                                               |
| Fondo stabile soggetto al limite                                         | 10.843,04        | 11.340,53                                                                                                                      |
| Fondo variabile soggetta al limite                                       | 3.224,41         | 0,00                                                                                                                           |
| Risorse fondo prima delle decurtazioni                                   | 14.067,45        | 11.340,53                                                                                                                      |
| Decurtazioni 2011/2014                                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                           |
| Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015      | 0,00             | 0,00                                                                                                                           |
| <b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>                        | <b>14.067,45</b> | <b>11.340,53</b>                                                                                                               |
| Decurtazioni per rispetto 2016                                           |                  | 0,00                                                                                                                           |
| <b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>                                |                  | <b>11.340,53</b>                                                                                                               |
|                                                                          |                  | FONDO INCREMENTATO garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio come indicato nella tabella precedente |
| Risorse stabili NON sottoposte al limite                                 |                  | 2.544,10                                                                                                                       |
| Risorse variabili NON sottoposte al limite                               |                  | 7.032,84                                                                                                                       |
| <b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b> |                  | <b>20.917,47</b>                                                                                                               |

**Preso atto che** risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di € 0,00 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

**Visto** l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2024;

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

- di costituire il fondo risorse decentrate anno 2024, approvando l'allegato schema di costituzione;
- di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
- di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2024 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

- di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad **€ 20.917,47**;
- di dare atto che somma risulta stanziata all'intervento 56/4 per €. 3.898,46 in quanto dall'importo complessivo vengono sottratte dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad **€ 11.419,01**;
- di stanziare ulteriori risorse per le somme derivanti dall'art. 79 c. 3 CCNL 2022 per la quota parte da destinare all'indennità di risultato delle E.Q. pari a € 217,21 che risultano stanziate nei capitoli relative alle responsabilità dei servizi e ai vari interventi relativi agli incentivi tecnici, tributari e del codice della strada;
- di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2024 per un importo pari ad **€ 1.182,37**;
- che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance/PIAO assegnato nel 2024 verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
- che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
- di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
- di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

**Il Responsabile dell'Area  
rag. Maura Ferrari**

.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 19 del 29/05/2024 esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 153, 5° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cavaglio d'Agogna, lì 29/05/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**rag. Maura Ferrari**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cavaglio d'Agogna, lì \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**  
Siniscalco Michele